

Osservazioni dell'ANEA al DCO 462/2021/R/idr dell'ARERA del 27 ottobre 2021 “Orientamenti per l’ottemperanza alle sentenze 14 giugno 2021, n. 1442, 1443 e 1448 del TAR Lombardia, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”

L'ANEA (Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 462/2021/R/idr dell'ARERA, “Orientamenti per l’ottemperanza alle sentenze 14 giugno 2021, n. 1442, 1443 e 1448 del TAR Lombardia, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” (di seguito DCO 462/2021).

S.1. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità volti a dare attuazione alle disposizioni della legge di bilancio 2020 nel rispetto delle sentenze del T.A.R. Lombardia n. 1442, 1443 e 1448 del 2021? Motivare la risposta.

In merito ad entrambe le fattispecie disciplinate rispettivamente sia all'art.3 che all'art.4, per quanto riguarda le proposte di modifica degli avvisi testuali da integrare nella fattura si ritiene che debbano essere formulati in modo maggiormente esplicativo per l'utente.

Relativamente alle modifiche proposte all'art.4 oltre alla previsione di una sezione con indicata la possibilità di inviare un reclamo al gestore (e le relative coordinate), potrebbe essere opportuno prevedere anche la possibilità di rivolgersi allo sportello per il consumatore di ARERA per avere chiarimenti ed informazioni.

Sempre in un'ottica di tutela dell'utenza, per garantire un maggiore livello di consapevolezza sul tema, potrebbe essere prevista una breve informativa sul tema sui siti dei gestori ed eventualmente anche degli EGA.

Pur emergendo dalle sentenze del TAR Lombardia che la norma non attribuisce all'Autorità il potere di individuare ulteriori casi di sospensione correlati a comportamenti colposi del debitore, si pone all'attenzione il fatto che molti casi inerenti alla prescrizione non derivanti dalla condotta dell'operatore possono essere ricondotti al tema dell'accessibilità del misuratore, la cui classificazione è oggetto di definizione da parte dell'Autorità. Sarebbe quindi comunque auspicabile avere dei chiarimenti in merito ai casi che possono rientrare nell'art.4, sia per garantire un trattamento omogeneo a livello nazionale, che in linea generale in un'ottica di maggiore tutela dell'utenza. Sempre per tale fine, si ritiene auspicabile che la previsione dell'obbligo di comunicazione dei motivi puntuali della presunta mancata prescrizione del diritto al pagamento sia integrata anche dalla comunicazione dettagliata del corretto espletamento dei tentativi di lettura conformemente alle previsioni regolatorie, in particolare di quanto previsto all'art. 7 TIMSII.

Si coglie l'occasione per portare nuovamente all'attenzione dell'Autorità alcuni aspetti interpretativi che possono emergere a seguito anche di alcune deliberazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a conclusione di procedimenti istruttori nei riguardi di alcuni operatori dei servizi energetici, che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni ai sensi del Codice del Consumo. La pratica commerciale censurata riguarda il mancato riconoscimento delle eccezioni di prescrizione sollevate dagli utenti in merito a corrispettivi risalenti a più di due anni. Nel caso del Servizio Idrico Integrato è ragionevole ipotizzare che tali importi possono derivare da diverse casistiche:

- a) quando i gestori, pur avendo letto i contatori, omettono di fatturare i relativi consumi;

- b) quando i gestori, pur avendo letto i contatori, non utilizzano i dati fatturando in base a stime;
- c) quando i gestori, non avendo letto i contatori, fatturano in base a stime;
- d) conguaglio di corrispettivi risalenti a più di due anni derivanti dalla non corretta applicazione delle tariffe per tali anni.

Mentre per il caso a) appare sicura la facoltà dell'utente di eccepire la prescrizione, gli altri casi sembrano più incerti dato il comportamento non totalmente omissivo da parte dei gestori, essendosi attivati con azioni a tutela del credito (come le fatturazioni su stima). La mancanza di una precisa quantificazione del debito, attività che fino alla fatturazione a conguaglio non è possibile, rende però tali azioni probabilmente inidonee a interrompere la prescrizione. Sarebbe quindi auspicabile avere chiarimenti in merito al corretto perimetro di individuazione dei corrispettivi oggetto di prescrizione biennale.